

LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 9 AGOSTO 2012

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha Approvato

IL PREDIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014)

1. L'elenco delle spese finanziarie nell'anno 2012 mediante il ricorso al mercato finanziario, allegato alla legge regionale 2/2012 sotto la lettera b), è sostituito dall'elenco delle spese allegato alla presente legge sotto la lettera a).
2. La nota informativa sugli oneri e gli impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati o dai contratti di finanziamento che includono una componente derivata sottoscritti dalla Regione Campania, allegata alla legge regionale 2/2012 sotto la lettera h), è sostituita dalla nota informativa allegata alla presente legge sotto la lettera b).

Art. 2

(Definanziamento e rifinalizzazione della spesa)

1. Sono definanziate le spese iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 alla UPB 1.82.227 per l'importo complessivo di euro 280.000.000,00, la cui copertura era assicurata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (programmazione 2007-2013), finalizzate al pagamento dei contributi sui mutui contratti dagli enti locali entro il 31 dicembre 2010 per la realizzazione di opere pubbliche.
2. Sono definanziate le spese iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 alla UPB 1.1.5 per l'importo complessivo di euro 60.000.000,00 la cui copertura era assicurata dal Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale (programmazione 2007-2013), finalizzate alla manutenzione straordinaria degli impianti acquedottistici e degli impianti di depurazione regionale.
3. Le autorizzazioni di spesa non utilizzate, costituenti economie ai sensi del comma 2, dell'articolo 41, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione

Campania) pari ad euro 81.573.798,93 dettagliatamente distinte nel prospetto allegato sotto la lettera C, sono riscritte in termini di competenza nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e riassegnate, sempre in termini di competenza, per il finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227.

4. Il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012), è sostituito dal presente comma:

“1. L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformita' agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trent'anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalita' fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037, per l'anno 2012 l'entrata di euro 15.700.000,00, già finalizzata alla copertura dell'ammortamento del debito sanitario pregresso al 31 dicembre 2005, non cartolarizzato, è rifinalizzata al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227”

5. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2012 è sostituito dal seguente comma:

“2. Per l'anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all'articolo 37. Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è assicurato dalle disponibilità residue dell'apposito Fondo nazionale da riscrivere nel bilancio 2012, fatti salvi i vincoli imposti dal patto di stabilità interno. Dall'anno 2013 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.”

6. Le risorse da acquisire al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 per complessivi euro 8.846.224,51, di cui ai decreti del ministero dell'economia e delle finanze n. 0084754/2009, n. 0122663/2009 e n. 0095500/2010, riferite Al finanziamento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), sono finalizzate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche a valere sulla UPB 1.82.227.

Art. 3

(Sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. La Regione Campania applica le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 118/2011, con particolare riferimento alle norme di cui alla legge regionale di contabilità 7/2002, per quanto compatibili.

Art. 4 (Modifiche legislative)

1. L'articolo 89 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2008), è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria anno 2009, abrogato).
3. Nelle more del completamento del Policlinico Universitario, i posti letto programmati sono distribuiti nelle strutture pubbliche e private della Provincia di Caserta, così come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Il Presidente della Giunta Regionale, Commissario ad Acta per il disavanzo sanitario, con apposito decreto, provvede alla emanazione degli atti consequenziali, entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge.
4. Le risorse di cui alla spesa sanitaria di parte corrente di cui all'articolo 28 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'art.10, della legge 13 maggio 1999, n. 133) introitate dalla regione sono iscritte nella sezione spesa in modo indistinto senza frazionamenti.
5. In armonia con i principi fondamentali della legge 2 luglio 2004, n.165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione) ai consiglieri regionali di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) non si applicano le previsioni di cui all'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
6. Il comma 244 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania-legge finanziaria 2011) è così modificato:

“244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) in una struttura tecnica, in materia politica sanitaria regionale, che ne assume, in continuità, le relative funzioni, assicurando il proprio supporto alla programmazione sanitaria del Servizio sanitario regionale”.
7. Il comma 245 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria 2011) è così modificato:

“245. L'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi, e comunque non oltre la data di immissione nelle funzioni della struttura tecnica prevista dal comma 244, a decorrere dalla quale è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'agenzia regionale sanitaria).”.
8. Al comma 4 dell'articolo 19, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale), sono aggiunte le seguenti parole: “ed inoltre di un sub commissario per ciascuna IACP sulla base di indicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

9. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere) le parole "e dalle denunce presentate" sono soppresse.
10. La lettera b) del comma 14 dell'articolo 52 della legge regionale 1/2012 è abrogata e rivive la lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2011 dalla data dell'entrata in vigore della legge medesima.
11. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente lo svolgimento delle funzioni della società, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione della "Sistemi per meteorologia e l'ambiente Campania s.p.a.", di seguito indicata "SMA Campania" è soppresso e le relative funzioni sono esercitate da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nei successivi sessanta giorni dalla nomina è adottato il nuovo Statuto della SMA Campania con il quale sono apportate le necessarie variazioni al fine di rendere compatibili gli organi e le relative funzioni della società con le disposizioni di cui al presente comma.
12. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 10 (Disposizioni in materia di impianti balneari) dopo la parola "dodici" sono aggiunte le seguenti "accompagnati da un maggiorenne".

Art.5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Elenco delle spese di investimento del Bilancio 2012 distinte per capitoli da finanziare mediante il ricorso al mercato finanziario

ENTRATA			
UPB	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
13.43.86	5002	MUTUO CON ONERI A CARICO DELLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE PER INVESTIMENTO E POLITICHE DI SOSTEGNO PER GLI INVESTIMENTI.	144.831.213,90

SPESA CORRELATA			
UPB	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
22.84.245	2680	7.1 OB. OP. ASSISTENZA TECNICA - PO FESR 2007/2013	2.430.435,17
22.84.245	2606	1.4 - OB. OP. MIGLIORARE LA GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE - PO FESR 2007/2013	1.219.972,60
22.84.245	2616	1.9 - OB. OP. BENI E SITI CULTURALI PO FESR 2007/2013	1.524.965,75
22.84.245	2618	1.10 - OB. OP. LA CULTURA COME RISORSA - PO FESR 2007/2013	609.986,30
22.84.245	2622	1.12 - OB. OP. PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA CAMPANIA - PO FESR 2007/2013	3.049.931,50
22.84.245	2624	2.1 - OB. OP. INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA STRATEGICHE PO FESR 2007/2013	1.524.965,75
22.84.245	2626	2.2 - OB. OP. INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DI SISTEMA E DI FILIERA DELLA R & S - PO FESR 2007/2013	13.877.188,31
22.84.245	2628	2.3 - OB. OP. SISTEMI E FILIERE PRODUTTIVI - PO FESR 2007/2013	18.299.588,98
22.84.245	2630	2.4 - OB. OP. CREDITO E FINANZA INNOVATIVA - PO FESR 2007/2013	5.108.635,26
22.84.245	2636	3.1 - OB- OP- OFFERTE ENERGETICA DA FONTE RINNOVABILE - PO FESR 2007/2013	914.979,45
22.84.245	2640	3.3 - OB. OP. CONTENIMENTO ED EFFICIENZA DELLA DOMANDA - PO FESR 2007/2013	1.372.469,18
22.84.245	2656	4.8 - OB. OP. LA REGIONE IN PORTO - PO FESR 2007/2013	304.993,15
22.84.245	2660	5.1 -OB. OP. E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION - AGC 06 SETT 02 - PO FESR 2007/2013	2.744.938,35
22.84.245	2662	5.2 - OB. OP. SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO - PO FESR 2007/2013	381.241,43
22.84.245	2668	6.1 - OB. OP. CITTA MEDIE - AGC 16 SETT 04 - PO FESR 2007/2013	18.299.588,98
22.84.245	2676	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 01 - PO FESR 2007/2013	228.744,86
22.84.245	2678	6.3 - OB. OP. CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE - AGC 18 SETT 02 - PO FESR 2007/2013	228.744,86
22.84.245	2690	FINANZIAMENTO GRANDI PROGETTI POR FESR 2007/2013	60.998.629,93
22.84.245	2700	FONDO UNICO FESR 2007-2013	11.711.214,09
TOTALE			144.831.213,90

ALLEGATO B (ART. 1, COMMA 2)**NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 62, D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, L. 6 AGOSTO 2008, N. 133, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 203.**

In attuazione dell'art. 62, comma 8, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si evidenziano gli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati che si prevedono relativamente all'esercizio finanziario 2012.

La Regione Campania ha in essere i seguenti contratti di swap:

1) CONTRATTO DI SWAP DI TASSO DI INTERESSE SOTTOSCRITTO IL 10/10/2003 CON B.N.L. – DEXIA CREDIOP S.P.A. – JP MORGAN – BANCA OPI ORA B.I.I.S. PER IL CONTENIMENTO DEGLI ONERI FINANZIARI E LA GESTIONE DEL RISCHIO DI TASSO DEL SOTTOSTANTE MUTUO DI ORIGINARI € 850.000.000,00 STIPULATO IL 30/12/2002, ORIGINARIAMENTE REGOLATO A TASSO VARIABILE (EURIBOR 6M + 0,44 P.P.A.).

Scadenza

30/06/2023.

Scadenza flussi

31 dicembre e 30 giugno di ogni anno dal, e incluso, il 31 dicembre 2003 fino al 30/06/2023.

Modalità di determinazione flussi

La Regione riceve interessi al tasso Euribor 6 mesi, rilevato 15 giorni lavorativi antecedenti la data di fine periodo degli interessi, maggiorato di 0.440 p.p.a. corrispondenti all'interesse maturato sul mutuo sottostante.

La Regione paga:

- dal 30/06/2009 al 30/06/2014 tasso fisso 5,23% (act/360) se Euribor 6m è ≤ 5,50% Euribor 6m + 0,40 p.p.a. se Euribor 6m è > 5,50%;
- dal 30/06/2014 al 30/06/2023 tasso fisso 5.73% (act/360) se Euribor 6 m è ≤ 6,00% Euribor 6m + 0,40 p.p.a. se Euribor 6 m è > 6,00%.

Nota

Nel 2008 la Regione ha rinegoziato quota parte del mutuo di originari complessivi Euro 850.000.000 (per un importo pari a circa Euro 411 mln) attraverso un'operazione di estinzione e rifinanziamento di un nuovo mutuo di complessivi Euro 423,2 mln circa (comprensivi dell'indennizzo di estinzione anticipata) avente, rispetto alla passività originaria, diverse caratteristiche di tasso d'interesse, di durata e di profilo di rimborso del capitale.

I capitoli su cui vengono registrate le operazioni sono i seguenti:

Capitolo Entrata	2600	U.P.B. 11.81.80	Differenziale positivo
Capitolo Spesa	9096	U.P.B. 7.25.46	Differenziale negativo.

I flussi che presumibilmente matureranno dal 30/06/2012 alla scadenza calcolati sulla base dell'ipotesi di scuola che il tasso euribor 6m segua l'andamento dei tassi forward rilevati il 23/03/2012 si prevede essere i seguenti:

Data	Nozionale	Tasso A	CONTROPARTI	Tasso B	REGIONE	FLUSSI
30/06/2012	629.028.897,28	1,546	4.916.205,26	5,230	-16.631.873,50	-11.715.668,24
31/12/2012	608.461.930,60	1,228	3.817.575,03	5,230	-16.264.863,48	-12.447.288,45
30/06/2013	587.380.789,76	1,934	5.710.540,05	5,230	-15.445.341,04	-9.734.800,99
31/12/2013	565.772.620,38	2,024	5.854.016,62	5,230	-15.123.730,78	-9.269.714,16
30/06/2014	543.624.246,77	2,016	5.509.001,91	5,230	-14.294.750,58	-8.785.748,67
31/12/2014	520.922.163,83	2,262	6.022.647,67	5,730	-15.256.073,78	-9.233.426,11

2) CONTRATTI DI SWAP DI AMMORTAMENTO, DI CAMBIO E DI TASSO DI INTERESSE SOTTOSCRITTI IL 23/06/2006 SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 448 DEL 28/12/2001 (PER LO SWAP DI AMMORTAMENTO) E DALL'ART. 35 DELLA LEGGE 724 DEL 23/12/1994 (PER LO SWAP DI CAMBIO)

TITOLI SOTTOSTANTI:

2.1 Emissione prestito obbligazionario ventennale in EURO, dell'importo di € 1.090.000.000,00, cedola annuale al tasso fisso del 4,849%, rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza (29 giugno 2026).

2.2 Emissione prestito obbligazionario trentennale in USD dell'importo di USD 1.000.000.000,00, equivalente ad EURO 800.000.000,00, cedola semestrale al tasso fisso del 6.262%, rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza (29 giugno 2036).

2.1 OPERAZIONE IN EURO

Scadenza flussi

27 giugno di ogni anno dal, e incluso, il 27/06/2007 fino al 27/06/2026.

Modalità di determinazione flussi:

La Regione riceve interesse al tasso fisso del 4,849% calcolato sull'importo nozionale originario.

La Regione paga interesse al tasso variabile Euribor 12m + 0,28 p.p.a. soggetto ad un valore massimo (CAP) dell'8,28% e ad un valore minimo (FLOOR) del 4,75% sino al 28/06/2013 e del 5.15% sino al 29/06/2026.

Ammortamento debito

La Regione effettua alla scadenza del 27/06 di ogni anno il pagamento intermedio di una quota per l'ammortamento del capitale.

La Regione alla scadenza del prestito obbligazionario (27/06/2026) riceve l'ammontare da rimborsare.

I capitoli su cui vengono registrate le operazioni sono i seguenti:

Capitolo Entrata	2600	U.P.B. 11.81.80	Differenziale positivo
Capitolo Spesa	9096	U.P.B. 7.25.46	Differenziale negativo
Capitolo Spesa	9102	U.P.B. 7.25.46	Quota capitale versata
Capitolo Spesa	9104	U.P.B. 7.25.46	Cedola annua interessi

I flussi che presumibilmente matureranno dal 30/06/2012 alla scadenza calcolati sulla base dell'ipotesi di scuola che il tasso euribor 12m segua l'andamento dei tassi forward rilevati il 23/03/2012 si prevede essere i seguenti:

Data	Nozionale	Tasso A	Interessi A	Nozionale	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differ. Inter.	Differ. Totale
29/06/2012	1.090.000.000,00	4,849	52.854.099,99	923.359.735,66	4,75	-44.590.580,57	-43.781.806,94	8.263.519,42	-35.518.287,52
28/06/2013	1.090.000.000,00	4,849	52.854.099,99	879.577.928,71	4,75	-42.244.173,30	-45.837.432,80	10.609.926,69	-35.227.506,11
30/06/2014	1.090.000.000,00	4,849	52.854.099,99	833.740.495,91	5,15	-43.772.534,01	-47.989.573,55	9.081.565,98	-38.908.007,57

2.2 OPERAZIONE IN USD

Nozionale di originari USD 1.000.000.000,00 equivalenti ad € 800.000.000,00=
Parametro di conversione tra USD ed EURO fissato a 0,80.

Scadenza flussi

La Regione riceve semestralmente flussi in USD alla scadenza del 27 giugno e del 27 dicembre di ogni anno.

La Regione paga annualmente flussi in EURO alla scadenza del 27/06, fino al 27/06/2036.

Modalità di determinazione flussi:

La Regione riceve semestralmente alla scadenza in valuta estera (**USD**) l'interesse al tasso fisso del 6,262% annuo calcolato sull'importo nozionale originario.

La Regione paga annualmente in EURO, rispetto ad ogni periodo di calcolo, l'interesse al tasso variabile Euribor 12m + 0,38 p.p.a. soggetto ad un valore massimo (CAP) dell'8,38% e ad un valore minimo (FLOOR) del 4,75% sino al 28/06/2013 e del 4,78% sino al 29/06/2036.

Ammortamento debito

La Regione effettua alla scadenza del 27/06 di ogni anno, dal 27/06/2007 incluso e fino al 27/06/2026, il pagamento intermedio di una quota per l'ammortamento del capitale.

La Regione alla scadenza del 27/06/2036 riceve l'ammontare da rimborsare per l'estinzione del prestito obbligazionario.

I capitoli su cui vengono registrate le operazioni sono i seguenti:

Capitolo Entrata	2800	U.P.B. 19.54.94	Interessi ricevuti
Capitolo Spesa	9108	U.P.B. 7.25.46	Interessi corrisposti
Capitolo Spesa	9106	U.P.B. 7.25.46	Quota capitale versata
Capitolo Spesa	9110	U.P.B. 8.27.47	Cedola semestrale interessi

I flussi che presumibilmente matureranno dal 30/06/2012 alla scadenza calcolati sulla base dell'ipotesi di scuola che il tasso euribor 12m segua l'andamento dei tassi forward rilevati il 23/03/2012 si prevede essere i seguenti:

Data	Nozionale	Tasso A	Interessi A	Nozionale	Tasso B	Interessi B	Capitale B	Differ. Inter.	Differ. Totale
29/06/2012	800.000.000	6,262	25.048.000	745.443.720,08	4,750	-35.998.719,65	-13.884.125,89	-10.950.719,64	-24.834.845,53
29/12/2012	800.000.000	6,262	25.048.000	0,00	0,000	0,00	0,00	25.048.000,01	25.048.000,01
28/06/2013	800.000.000	6,262	25.048.000	731.559.594,20	4,750	-35.135.181,62	-14.504.446,71	-10.087.181,61	-24.591.628,32
29/12/2013	800.000.000	6,262	25.048.000	0,00	0,000	0,00	0,00	25.048.000,01	25.048.000,01
30/06/2014	800.000.000	6,262	25.048.000	717.055.147,48	4,780	-34.941.698,97	-15.154.707,45	-9.893.698,96	-25.048.406,41
29/12/2014	800.000.000	6,262	25.048.000	0,00	0,000	0,00	0,00	25.048.000,01	25.048.000,01

**ECONOMIE DI SPESA CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE GIA' ACCERTATE (ART.41, COMMA 2, LETTERA A)
L.R. 30 APRILE 2002, N.7)**

ANNO	U.P.B.	CAP.	DENOMINAZIONE	IMPORTO	Natura entrata correlata
2004	6.80.221	150	ACQUISTO DI IMMOBILI E RISCATTI DERIVANTI DA LOCAZIONI FINANZIARIE PER ACQUISTO DI IMMOBILI	126.490,17	Mutuo regionale
2004	6.23.56	408	INVESTIMENTI NELLA TENUTA AGROPATRIMONIALE PASSERANO PROVENIENTE DAL SOPPRESSO PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI NAPOLI.	210.000,00	Mutuo regionale
2004	6.23.57	410	INVESTIMENTI NELLA TENUTA AGROPATRIMONIALE MONTE CORIOLANO PROVENIENTE DAL SOPPRESSO PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO PAOLO COLOSIMO DI NAPOLI.	157.000,00	Mutuo regionale
2004	1.82.227	600	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	991.372,67	Mutuo regionale
2004	1.82.227	750	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA INDUSTRIA ALBERGHIERA E DEGLI IMPIANTI TURISTICI COMPLEMENTARI (L.R. N.40/84, N.6/86 E N.23/87)	310.048,84	Mutuo regionale
2004	1.1.3	1354	AREE PROTETTE E PARCHI. LEGGE 394/91 E L.R. 1/9/93 N. 33. ONERI CONNESSI.	1.336.054,53	Mutuo regionale
2004	1.1.5	1660	IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACERRA, AREA CASERTANA, NAPOLI NORD, FOCE REGI LAGNI E RETE DEI COLLETTORI DI FOCE REGI LAGNI - ONERI PREGRESSI PERIODI DI GESTIONE ANTE 1996	6.316.592,66	Mutuo regionale
2004	1.1.5	1702	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E STUDIO (L. 23/12/99, N. 488 E ART. 24, COMMA 1, LETTERA E), D.LGVO 258 DEL 18/8/2000)	825.000,00	Mutuo regionale
2004	1.82.227	2113	CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI E LE UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5000 ABITANTI PER L'INCENTIVAZIONE DI SERVIZI E FUNZIONI INTERCOMUNALI DA UTILIZZARSI CON LE MODALITA' DELLA L.R. N..51/78.	2.000.000,00	Mutuo regionale
2004	2.83.243	4198	FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (ART. 19 COMMA 6 D.LGS. 112/98), COMPRESI IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUENDA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE PMI E LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.R. 11/8/01 N.10	3.564.825,36	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2004	4.15.39	7540	COMPLETAMENTO OSPEDALE VILLA ELEONORA - ASL/SA 2.	2.000.000,00	Mutuo regionale
2005	1.82.227	600	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	44.460,42	Mutuo regionale

**ECONOMIE DI SPESA CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE GIA' ACCERTATE (ART.41, COMMA 2, LETTERA A)
L.R. 30 APRILE 2002, N.7)**

ANNO	U.P.B.	CAP.	DENOMINAZIONE	IMPORTO	Natura entrata correlata
2005	1.82.227	650	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDICENNALI PER IL CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DELLE AZIENDE AGRICOLE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.3 E 4 DELLA L.R. 25/8/89 N.18. ANNUALITA' SUCCESSIVE	936.240,66	Mutuo regionale
2005	1.82.227	750	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA INDUSTRIA ALBERGHIERA E DEGLI IMPIANTI TURISTICI COMPLEMENTARI (L.R. N.40/84, N.6/86 E N.23/87)	153.682,72	Mutuo regionale
2005	1.1.5	1660	IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACERRA, AREA CASERTANA, NAPOLI NORD, FOCE REGI LAGNI E RETE DEI COLLETTORI DI FOCE REGI LAGNI - ONERI PREGRESSI PERIODI DI GESTIONE ANTE 1996	6.316.592,66	Mutuo regionale
2005	2.83.243	4198	FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (ART. 19 COMMA 6 D.LGS. 112/98), COMPRESI IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUENDA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE PMI E LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.R. 11/8/01 N.10	7.969.400,12	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2005	3.11.32	5344	INTERVENTI PER SITI CULTURALI E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI GRANDI ATTRATTORI CULTURALI.	65.644,86	Mutuo regionale
2005	4.15.39	7540	COMPLETAMENTO OSPEDALE VILLA ELEONORA - ASL/SA 2.	2.000.000,00	Mutuo regionale
2006	1.82.227	600	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	587.563,76	Mutuo regionale
2006	1.82.227	650	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDICENNALI PER IL CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DELLE AZIENDE AGRICOLE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.3 E 4 DELLA L.R. 25/8/89 N.18. ANNUALITA' SUCCESSIVE	1.555.397,04	Mutuo regionale
2006	1.82.227	750	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA INDUSTRIA ALBERGHIERA E DEGLI IMPIANTI TURISTICI COMPLEMENTARI (L.R. N.40/84, N.6/86 E N.23/87)	456.061,42	Mutuo regionale
2006	1.4.11	2478	COORDINAMENTO DI PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AREA VESUVIANA.	410.000,00	Mutuo regionale
2006	3.11.32	5340	ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DELLA REGIONE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI CULTURALI ALIENATI AI SENSI DELL'ART.61 DEL D.LGS. N.490/99.	390.000,00	Mutuo regionale

**ECONOMIE DI SPESA CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE GIA' ACCERTATE (ART.41, COMMA 2, LETTERA A)
L.R. 30 APRILE 2002, N.7)**

ANNO	U.P.B.	CAP.	DENOMINAZIONE	IMPORTO	Natura entrata correlata
2007	1.82.227	650	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI QUINDICENNALI PER IL CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DELLE AZIENDE AGRICOLE IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT.3 E 4 DELLA L.R. 25/8/89 N.18. ANNUALITA' SUCCESSIVE	1.804.558,56	Mutuo regionale
2007	1.82.227	750	CONCORSO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA INDUSTRIA ALBERGHIERA E DEGLI IMPIANTI TURISTICI COMPLEMENTARI (L.R. N.40/84, N.6/86 E N.23/87)	792.795,71	Mutuo regionale
2007	1.4.11	2478	COORDINAMENTO DI PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AREA VESUVIANA.	205.000,00	Mutuo regionale
2007	3.11.31	5160	FONDO PER INTERVENTI FINANZIARI A ENTI, ORGANISMI E SOCIETA' DI RICONOSCIUTO RILIEVO.	680.800,00	Mutuo regionale
2007	3.11.32	5344	INTERVENTI PER SITI CULTURALI E MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA TURISTICA DEI GRANDI ATTRATTORI CULTURALI.	149.840,00	Mutuo regionale
2008	1.82.227	600	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	405.639,91	Mutuo regionale
2008	1.1.3	1354	AREE PROTETTE E PARCHI. LEGGE 394/91 E L.R. 1/9/93 N. 33. ONERI CONNESSI.	218.544,78	Mutuo regionale
2008	1.1.5	1702	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI, ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E STUDIO (L. 23/12/99, N. 488 E ART. 24, COMMA 1, LETTERA E), D.LGVO 258 DEL 18/8/2000)	2.040.359,73	Mutuo regionale
2009	1.82.227	600	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	3.577.126,28	Mutuo regionale
2009	1.1.5	1507	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TENUTA IN EFFICIENZA DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI EX CASMEZ TRASFERITI ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE 2.5.1976, N.183.	3.457.384,48	Mutuo regionale
2009	2.83.243	4198	FONDO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA (ART. 19 COMMA 6 D.LGS. 112/98), COMPRESI IL FUNZIONAMENTO DELLA ISTITUENDA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLE PMI E LA PROMOZIONE DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, NONCHE' IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ART.3 DELLA L.R. 11/8/01 N.10	10.925.583,74	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2009	3.12.34	5624	SPESA DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PUBBLICA REGIONALE.	500.000,00	Mutuo regionale
2010	1.82.227	600	CONTRIBUTI SUI MUTUI CONTRATTI DA ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.	5.793.737,85	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge

**ECONOMIE DI SPESA CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE GIA' ACCERTATE (ART.41, COMMA 2, LETTERA A)
L.R. 30 APRILE 2002, N.7)**

ANNO	U.P.B.	CAP.	DENOMINAZIONE	IMPORTO	Natura entrata correlata
2010	2.78.200	3526	SPESE CONNESSE APPLICAZIONE LEGISLAZIONE AGRARIA, IVI COMPRESSE QUELLE PER STUDI E RICERCHE PRELIMINARI ALLA PROGRAMMAZIONE O ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, PER LA DIVULGAZIONE DELLA NORMATIVA, PER LA STAMPA DI MODULI E DOCUMENTI, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SUPPORTI TECNICI, NONCHE' PER INDENNITA' ACCESSORIE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI ED ACCERTAMENTI (L.R. 2/8/82, N.42 ART.76 LETTERA A).	2.500.000,00	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2010	2.78.200	3527	SPESE CONNESSE APPLICAZIONE LEGISLAZIONE AGRARIA, IVI COMPRESSE QUELLE PER STUDI E RICERCHE PRELIMINARI ALLA PROGRAMMAZIONE O ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI, PER LA DIVULGAZIONE DELLA NORMATIVA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SUPPORTI TECNICI.	3.500.000,00	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2010	2.83.243	4011	PASER - LINEA D'AZIONE 5 - INTERVENTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DEL COMPARTO AGROALIMENTARE A CURA DEL SETTORE SIRCA (ART.1, COMMA 25, L.R. N.2 DEL 21/1/2010)	2.900.000,00	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2010	2.83.243	4013	FONDO DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (FOPES) PER LO SVILUPPO RURALE (ART.9, L.R. N.1 DEL 19/01/2009).	3.000.000,00	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997
2010	2.83.259	4088	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ART. 1, COMMA 20, L.R. N.2 DEL 21.01.2010).	400.000,00	Conferimento funzioni e compiti amministrativi in attuazione della legge n. 59/1997

81.573.798,93

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 2.

Comma 3.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Campania.”.

Articolo 41: “Economie di spesa.”.

Comma 2, lettera a): “2. Sono mantenute in bilancio e riportate alla competenza del nuovo esercizio le economie di spesa relative:

a) alle spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione, già accertate; ”.

Comma 4.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania- Legge finanziaria regionale 2012) ”.

Articolo 44: “ Ulteriori disposizioni per la copertura del disavanzo sanitario. ”.

Comma 1: “1. L'entrata finalizzata di 38 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5 (Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale), che la Regione, in conformità agli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), ha destinato a decorrere dal 2008 e per trenta anni alla copertura dell'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 non cartolarizzato, è incrementata per le medesime finalità fino ad un massimo di euro 53.700.000,00 per l'esercizio 2012, e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037.”

Comma 5.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: già citata nella nota al comma 4

Articolo 5: “Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale.”.

“1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dovuti dal 1° gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti dell'anno 2011.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento delle politiche sociali della Regione e del fondo di cui all'articolo 37.”.

Note all'articolo 3.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 : “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”.

Articolo 36 : “Sperimentazione”

“1. Al fine di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile definito dal presente decreto alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e per individuare eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia, a decorrere dal 2012 è avviata una sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al titolo I, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, e della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 33.

2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17 e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1. Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della contabilità finanziaria sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. Per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono essere sperimentati sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati. La tenuta della contabilità delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo I e al decreto di cui al presente comma, nonché dalle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto con esse compatibili. Al termine del primo esercizio finanziario in cui ha avuto luogo la sperimentazione e, successivamente, ogni sei mesi, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sui relativi risultati. Nella relazione relativa all'ultimo semestre della sperimentazione il Governo fornisce una valutazione sulle risultanze della medesima sperimentazione, anche ai fini dell'attuazione del comma 4.

3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.

4. Entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che

tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5, la vigente disciplina contabile.

5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

6. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.”

TITOLO I - Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7 già citata al comma 3.

Note all'articolo 4

Comma 1.

Legge 30 gennaio 2008, n. 1: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania- Legge finanziaria regionale 2008”

Articolo 89: “Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo”.

“1. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'amministrazione regionale in base ad attività di controllo effettuate dai competenti uffici tributari.

2. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva al dirigente della struttura tributaria regionale che provvede a riconoscere il beneficio in presenza dei requisiti e nel rispetto dei criteri e termini di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Non si può comunque procedere a rateizzazione per importi iscritti a ruolo relativi ad obbligazioni tributarie singolarmente considerate inferiori o uguali a euro 500”.

Comma 2.

Legge 19 gennaio 2009, n. 1: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania- Legge finanziaria regionale 2009”

Art. 18 : “Finanziamento dei progetti dei comuni.”

Commi 1 e 2: “1. Le risorse provenienti dalla programmazione comunitaria Programma operativo regionale - Fondo europeo di sviluppo regionale (POR-FESR) 2000-2006, quantificate, nella relazione dell'Autorità di gestione del POR Campania 2000-2006 al 31 agosto 2008, in 170 milioni di euro, sono destinate, per almeno l'ottantacinque per cento dell'importo, al finanziamento dei progetti dei comuni con popolazione al di sotto dei cinquantamila abitanti e, per il restante importo, al finanziamento dei progetti dei comuni superiori ai cinquantamila abitanti, nel rispetto delle regole previste dal Quadro comunitario di sostegno per le regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo

2000-2006. Alle risorse suindicate possono aggiungersi ulteriori finanziamenti da reperire nell'ambito del Fondo aree sottoutilizzate (FAS) .

2. Le risorse di cui al comma 1 sono affidate all'area bilancio, ragioneria e tributi della Giunta regionale.”

Comma 4.

Legge regionale 3 novembre 1994, n.32 : “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale”

Articolo 28 : “Ripartizione del fondo sanitario regionale.”

“1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono destinate al finanziamento:

a. dei livelli uniformi di assistenza assicurati dalle aziende sanitarie locali ivi comprese le funzioni istituzionali assicurate dalle aziende ospedaliere nei limiti di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

b. di interventi e attività sanitarie attuate mediante una gestione accentrata regionale in nome e per conto delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

c. degli investimenti delle aziende, finalizzati alla salvaguardia e all'incremento del patrimonio.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede annualmente alla assegnazione del finanziamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, stabilendo la ripartizione dello stesso tra le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere .

3. La ripartizione alle aziende sanitarie locali si effettua sulla base dei seguenti criteri:

a. la quota capitaria riferita alla popolazione residente nell'ambito territoriale di ciascuna azienda calcolata al netto della stima delle entrate dirette e della mobilità sanitaria interregionale;

b. le prestazioni che ciascuna Azienda sanitaria locale ha assicurato nell'esercizio precedente ed è tenuta ad assicurare nel nuovo esercizio, al fine del conseguimento dei livelli uniformi di assistenza, anche in relazione ad eventuali, necessarie compensazioni delle mobilità interaziendali nell'ambito della Regione.

4. La erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere è finalizzata alla assegnazione di una quota integrativa degli introiti derivanti all'azienda dalle entrate dirette relative a:

a. il pagamento delle prestazioni erogate sulla base di tariffe definite dalla Regione ai sensi dell'art 4, comma 7, lettera b) e dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

b. le quote di partecipazione alla spesa, eventualmente dovute da parte dei cittadini;

c. gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero - professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d. i lasciti, le donazioni e le vendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.

5. La quota integrativa di cui al comma 4 non può in ogni caso superare l'80% dei costi complessivi delle prestazioni che l'Azienda ospedaliera è nelle condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilità.

6. In sede di ripartizione del finanziamento di cui ai precedenti commi viene accantonata una quota di riserva per le spese impreviste, nonché, per favorire il graduale conseguimento dell'equilibrio finanziario delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere.

7. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive per la determinazione e l'utilizzo delle tariffe nonché, per la regolazione dei rapporti inerenti l'acquisizione delle prestazioni previste dai livelli uniformi di assistenza, in coerenza con criteri e modalità di accreditamento delle strutture sanitarie ex art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, altri enti, ordini e strutture riconosciuti per legge e presenti sul territorio regionale, definiti dalla Giunta regionale entro lo stesso termine.

8. Al riparto del finanziamento di cui al comma 1, lettera C), del presente articolo provvede la Giunta regionale con proprio atto sulla base delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale e nel piano regionale ospedaliero.

9. Gli eventuali avanzi di amministrazione sono utilizzati dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente nonché, per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione sindacale, secondo modalità e limiti previsti dagli accordi regionali decentrati.

10. Le risorse derivanti da alienazioni patrimoniali delle aziende, autorizzate dalla Giunta regionale, sono destinate a spese di investimento per finalità coerenti con la programmazione sanitaria regionale.”.

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 : “Disposizioni in materia di federalismo fiscale a norma dell'articolo 10, della legge 13 maggio 1999, n.133”

Articolo 1:” Soppressione trasferimenti erariali.”

Comma 2: “2. La spesa sanitaria corrente di cui alla lettera d) del comma 1 è computata al netto delle somme vincolate da accordi internazionali vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, di quelle destinate al finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali nell'anno 2000, di quelle destinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al finanziamento della Croce Rossa Italiana nel 2000, di quelle destinate nel 2000 al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quelle previste dalle seguenti norme:

legge 5 giugno 1990, n. 135;

legge 6 marzo 1998, n. 40;

legge 27 ottobre 1993, n. 433;

legge 23 dicembre 1993, n. 548;

legge 2 giugno 1988, n. 218;

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256;

decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153”.

Comma 5.

Legge regionale 27 marzo 2009, n.4 : “Legge elettorale”.

Articolo 9: “Supplenza.”

“1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, o per qualunque altra causa prevista dall'ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell'articolo 8.

2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 8.”

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Articolo 65: “Incompatibilità per consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale.”

Comma 1: “1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della Regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale. “

Comma 6.

Legge Regionale 15 marzo 2011, n.4, n. 1: “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania- Legge finanziaria regionale 2011)

Articolo 1, commi 244 e 245: “244. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento la trasformazione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) in una struttura tecnica, in materia di politica sanitaria regionale. Per l'intera durata del Piano di rientro del settore sanitario, la struttura tecnica assicura il proprio supporto alle attività del commissario ad acta e alla programmazione sanitaria del Servizio sanitario regionale (SSR).

245. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 244 è abrogata la legge regionale 18 novembre 1996, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Regionale Sanitaria). L'Agenzia Regionale Sanitaria (ARSAN) continua a svolgere le funzioni già esercitate sino alla chiusura del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dei connessi programmi operativi fatte salve le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2010.”

Comma 8.

Legge Regionale 7 dicembre 2010, n.16: “Misure urgenti per la finanza regionale”

Articolo 19: “Modifiche legislative.”

Comma 4: “4.A seguito della situazione gestionale relativa agli Istituti autonomi case popolari (IACP) della Campania, è disposto lo scioglimento, con effetto immediato, dei consigli di amministrazione. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, nomina per ciascuno degli IACP della regione Campania, un commissario straordinario il quale si avvale di più subcommissari nominati su proposta dell'assessore regionale all'urbanistica, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti.”

Comma 9.

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2: “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere”.

Articolo 3: “ Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate.”

Comma 2: “2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

- i) raccolta, analisi ed elaborazione dei dati emersi dai colloqui e dalle denunce presentate;”.

Comma 10.

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata nella nota all'articolo 2 comma 4.

Articolo 52: “Abrogazioni e modifiche di disposizioni legislative”

Comma 14, lettera b): “4. La legge regionale 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), è così modificata:

- b) la lettera l) del comma 2 dell'articolo 3 è abrogata;”.

Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2 : “già citata nella nota al comma 9”

Articolo 3: “ Centri antiviolenza e case di accoglienza per le donne maltrattate

Comma 2, lettera l): “2. I centri antiviolenza, istituiti in ciascun ambito territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza. Essi svolgono le seguenti attività:

l) diffusione dei dati raccolti nel rispetto del diritto all'anonimato dei soggetti utenti”.

Comma 12

Legge Regionale 10 maggio 2012, n. 10: “Disposizioni in materia di impianti balneari”.

Articolo 1: “ Oggetto e finalità.”.

Comma 1: “1. Per incentivare le attività turistico-balneari del litorale della Regione Campania ed incrementarne i livelli occupazionali, fermo restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle more dell'approvazione del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD) e comunque fino al 31 dicembre 2013, è consentito ai titolari di concessioni demaniali marittime, l'uso degli stabilimenti balneari ed elioterapici oggetto della concessione e delle relative strutture per l'intero anno solare. I titolari di concessioni demaniali garantiscono l'accesso gratuito agli stabilimenti ai minori di anni 12.”.